

TI_GERICHTE 30.2007.127 vom 5. August 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-08-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2007.127

FR: TI_GERICHTE 30.2007.127 du 5 août 2008

IT: TI_GERICHTE 30.2007.127 del 5 agosto 2008

Erwägungen

E. 5

L'agente denunciante, nel proprio rapporto di contro-osservazioni 26 gennaio 2007, ha, dal canto suo, precisato quanto segue: “ 1. La vettura si trovava a circa 150 m distante dal Bar _____ . 2. Le operazioni di scarico e carico per durante ed oltre 40 minuti non sono state fatte. Durante il nostro colloquio con il rubricato ho fatto rimarcare che ho potuto constatare in modo concreto che operazioni di carico e scarico non sono state effettuate”.

E. 6

Come detto, il “divieto di parcheggio” (2.50) proibisce la sosta che non è destinata soltanto a far salire o scendere i passeggeri oppure a caricare o scaricare merci (art. 19 cpv. 1 ONC). A contrario, la fermata destinata a far salire o scendere i passeggeri oppure a caricare o scaricare merci, che per dimensioni, peso e/o quantità richiedono l'uso del veicolo, non è punibile. Affinché vi sia fermata e non parcheggio in caso di carico e/o scarico di merce occorre che il conducente sia in grado di permettere la partenza di altri veicoli non appena sollecitato in tal senso; deve quindi essere raggiungibile in ogni momento; tale circostanza riveste maggiore importanza rispetto alla durata dell'operazione, che deve comunque essere eseguita rapidamente, avuto riguardo a non ostacolare gli altri utenti. Nella misura in cui le predette condizioni non sono adempiute, l'immobilizzazione del veicolo è qualificabile come parcheggio (cfr. Bussy/Rusconi, Commentaire du code suisse de la circulation routière, Losanna 1996, n. 1.1. ad art. 19 ONC). Inoltre, colui che lascia il suo veicolo per un certo tempo dopo aver terminato le operazioni di carico e/o scarico di merce in una strada munita di segnale indicante “divieto di circolazione, ad eccezione del carico e scarico merci” viola il divieto di parcheggio risultante implicitamente dal cartello di cui trattasi (DTF 114 IV 50, confermata nella DTF 126 IV 184), ciò che deve con ogni evidenza valere in caso di segnaletica che prescrive espressamente il divieto. In particolare, come la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire, la sosta di un veicolo durante un lasso di tempo di 10 minuti senza che siano caricate o scaricate merci eccede la durata ammissibile per l'esecuzione di tali operazioni (TRAM, sentenza del 17 dicembre 1996 in re S., consid. 4 con richiamo). In proposito, non è quindi decisiva la fascia oraria indicata su un'eventuale tavola complementare a precisazione di un'eccezione per carico e/o scarico merce nel contesto di un divieto di circolazione o, come in casu, di una zona pedonale, ritenuto che devono comunque valere i principi generali sopraccitati.

E. 7

In concreto, le versioni dell'agente e del denunciato sono discordanti. In tal caso, il giudice apprezza liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore dell'accertamento ed esamina la pertinenza della descrizione dei fatti, ritenuto che le constatazioni di un agente non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza. La

valutazione tiene inoltre conto delle argomentazioni sollevate dal multato. Ora, se da un lato non vi è motivo di dubitare che il ricorrente si sia effettivamente adoperato per svuotare la cantina del bar _____ (sebbene il fatto che la vettura si trovasse a 150 metri dal ristorante lasci alquanto perplessi, a maggior ragione se si considera che l'esercizio pubblico, per suo stesso dire, non dispone di un accesso diretto alla strada), dall'altro non si può certo considerare, tenuto altresì conto della capienza del baule della vettura, che l'operazione da lui eseguita sia durata 40 o 50 minuti (se si prende per buono l'orario d'arrivo indicato nel ricorso 4 maggio 2007) o un'ora (se si prende per buona l'asserzione contenuta nelle osservazioni 26 marzo 2007 al rapporto di contravvenzione), ciò che in ogni caso mette in evidenza la mancata linearità della versione dell'insorgente circa la durata della presunta operazione. D'altronde, dallo scritto 23 novembre 2006 dei gestori del bar risulta che dopo aver sgomberato la cantina dalle bottiglie aperte e da alcuni generi alimentari, e meglio dalle ore 10.25, egli ha dovuto aiutare e controllare il lavoro degli operai della ditta _____ SA che asportavano tutte le altre bevande. A partire da questo momento, l'immobilizzazione della sua vettura non aveva più ragione d'essere e si configura quindi a tutti gli effetti in un parcheggio, in violazione della vigente segnaletica. In altri termini, una volta terminato di sgombrare la cantina il veicolo non poteva rimanere in loco, ma doveva essere spostato al di fuori della zona pedonale ed esservi, se del caso, ricondotto qualora fosse effettivamente rimasta merce che per peso, quantità o dimensioni avrebbe richiesto l'utilizzo del veicolo. Aggiungasi che lasciando la vettura a 150 metri dal ristorante, il ricorrente non era neppure immediatamente raggiungibile come esatto dalla giurisprudenza. Giovi ribadire che la tavola complementare indicante la fascia oraria entro la quale è consentito effettuare operazioni di carico e/o scarico all'interno della zona pedonale in questione, non giustifica la permanenza di veicoli oltre il periodo strettamente necessario per le tali operazioni, che devono essere eseguite senza indugio.

E. 8

Per quanto attiene, infine, all'adombrata d'isparità di trattamento, va detto che una violazione della legge da parte dell'autorità non conferisce tuttavia alcun diritto al cittadino a essere trattato nello stesso modo illegale, a meno che l'autorità rifiuti di abbandonare siffatte prassi e non siano lesi interessi pubblici preponderanti. L'insorgente, nella specie, lamenta bensì una possibile tolleranza della polizia nei confronti di terzi, ma non pretende che l'autorità preposta al perseguimento di queste infrazioni, ossia la CRTE 1, intenda istituire o mantenere l'asserita prassi illegale. Non vi è quindi spazio per l'applicazione del principio della parità di trattamento a detrimento del principio di legalità.

E. 9

In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso le infrazioni rimproverategli dall'autorità di prime cure. A giusta ragione la CRTE 1 gli ha quindi inflitto una multa di complessivi fr. 140.-, pari alla sanzione pecuniaria prevista dall'allegato 1 all'OMD per queste infrazioni (n. 304.20 e 250 lett. a), aumentata dalle tasse e spese previste dalla legge in sede di procedura ordinaria.

E. 10

Il ricorso – infondato – va pertanto respinto seguito da tassa di giustizia e spese per l'odierno giudizio (art. 15 LPContr). per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; art. 22c e 30 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr; dichiara e pronuncia: 1.

Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata. 2. La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: Il presidente: La segretaria: Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.